

CAPITOLATO TECNICO

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA)

1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile, per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi – compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo – dalla circolazione dei veicoli descritti in polizza.

2) LIMITE DELL'ASSICURAZIONE – MASSIMALI Massimali minimi dovuti per legge;

3) ESCLUSIONI E RIVALSA L'assicurazione non è operante:

a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;

b) nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'uso;

c) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;

d) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L. 30/04/92 n.285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche.

Nei predetti casi, l'Impresa esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza della inopponibilità di eccezioni al terzo danneggiato (salvo quanto previsto dall'art.14 della presente Sezione).

4) ESTENSIONE TERRITORIALE L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della Unione Europea. L'assicurazione è operante per la circolazione sul territorio degli altri Stati terzi rispetto alla U.E., ed indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde). L'Impresa è tenuta a rilasciare GRATUITAMENTE il certificato internazionale di assicurazione (carta verde). Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

8) DENUNCIA DEI SINISTRI L'Assicurato è tenuto a denunciare tempestivamente i sinistri all'Impresa quando ne viene a conoscenza.

9) MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'Ivass ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 209/05, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

a) L'Impresa assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C., a nome dell'Assicurato la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

b) L'impresa ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del grado di giudizio in corso sino all'atto della tacitazione delle controparti qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno. Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

11) TRASMISSIONE DI DOCUMENTAZIONE AL CONTRAENTE A richiesta del Contraente l'Impresa invierà copia dell'atto di quietanza sottoscritto dal danneggiato ed, in caso di responsabilità concorsuale del Contraente, fotocopia degli atti istruttori espletati (dichiarazioni testimoniali, verbali degli organi di polizia, relazioni degli informatori, ecc.);

a richiesta del Contraente, farà pervenire copia dei citati atti istruttori in proprio possesso anche se il danneggiato non è stato ancora liquidato al fine di meglio definire la parte attiva del sinistro.

12) MEZZI DA ASSICURARE: Per l'identificazione dei veicoli si farà riferimento all'elenco allegato A) ed ad eventuali inclusioni / esclusioni effettuate in corso d'anno.

13) BONUS/MALUS Forma tariffaria "Bonus/Malus" valevole per autovetture, ciclomotori, quadricicli, motocicli e motocarrozze, veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici;

14) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA DA PARTE DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE La Società a parziale deroga dell'art. 3 rinuncia al diritto di rivalsa:

a) nel caso in cui il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omissso di rinnovarla;

b) nel caso in cui il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore, nonché nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione

c) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L. 30/04/92 n.285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche.

15) RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI L'Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso ed alle cose in consegna o custodia dell'assicurato e dei trasportati.

GARANZIE AGGIUNTIVE

RISCHIO INFORTUNIO CONDUCENTE

La polizza infortuni estesa per i conducenti dei mezzi di cui all'allegato A) con i seguenti capitali:

-morte € 50.000,00

-invalidità permanente € 50.000 con franchigia al max 3%.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1) DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha durata di anni uno con inizio dalle ore 24.00 del 30/04/2023 e scadenza al 30/04/2024, senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 30 giorni dalla decorrenza suddetta.

Previa comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione, il rischio si intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato nel capitolato di gara. In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 30 giorni.

2) CONTEGGIO E REGOLAZIONE DEL PREMIO L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché in dotazione allo stesso Contraente. Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalla relativa comunicazione inviata dal Contraente. La regolazione del premio deve essere effettuata, per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa. In caso di aumento rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuto per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce. In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte del premio netto riscosso in più. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 (trenta) giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società. Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, verrà pagato il premio previsto in polizza, corrispondente al tipo di veicolo, in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia e il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore al momento della data di effetto del contratto. La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola, ammessa solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione, furto o esportazione definitiva di essi, dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati. Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio. In caso di sostituzione di veicoli, il veicolo sostituito fruirà della stessa classe di merito del veicolo sostituito. In caso di veicolo nuovo con bonus/malus, questo verrà inserito in classe 14[^]. Sono inoltre espressamente consentite le temporanee esclusioni ed inclusioni dei veicoli dal libro matricola richieste dal Contraente, sono inoltre ammesse le esclusioni temporanee e/o nel caso in cui i veicoli siano fermi per riparazioni. In ogni caso la temporanea esclusione non può avere una durata inferiore a trenta giorni.

3) FORO COMPETENTE Per controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro della località ove ha sede il Contraente.

4) IMPOSTE Le imposte inerenti alla presente assicurazione sono e saranno ad esclusivo carico del Contraente.

5) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non regolato dalla polizza valgono le norme di legge.

6) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

7) RECESSO IN CASO DI SINISTRO - RINUNCIA La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro. La Società potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di novanta giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione a parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

8) BUONA FEDE L'omissione delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

9) RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C., la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con l'Assicurato per le Sue attività od utilizzare i beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

10) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

L'assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara. Qualora l'assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto.

Il Dirigente del II Settore

dot. Ivano Vitale

